



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Concorso interno 1400 vice ispettori: richiesta concessione decorrenza giuridica retroattiva della qualifica per i frequentatori del IX corso.

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 27 ottobre al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali dott.ssa De Bartolomeis



Come Le è noto è in atto, da parte di 1874 frequentatori appartenenti alla Polizia di Stato, il IX corso di formazione per vice ispettori, che si concluderà il 12 marzo 2018.

Le è altrettanto noto come le procedure concorsuali del bando di concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia del 24.09.2013, abbiano visto l'avvio delle attività solamente il 12 settembre 2017.

Il bando di concorso in argomento non indica, né lo fanno le norme dedicate alla categoria, di cui al DPR 335/1982 e successive modifiche ed integrazioni, la decorrenza giuridica dell'ingresso in ruolo, con la logica conseguenza che questa dovrebbe essere quella del giorno successivo al termine del corso, o alla data dell'approvazione delle graduatorie. Relativamente ad altre categorie di appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato è invece esattamente definito il momento di accesso in ruolo:

- a) Per le categorie dei tecnici l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 28 febbraio 2001 n. 53 chiarisce che "coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici, secondo l'ordine di graduatoria ... con decorrenza giuridica dal 1° giorno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.*
- b) Per i sovrintendenti provvede l'art. 24 quater del D.P.R. 335/1982, laddove al comma 7 chiarisce che la nomina a vice sovrintendente ha la decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello*

FLASH nr. 44 – 2017

- Concorso interno 1400 vice ispettori: richiesta concessione decorrenza giuridica retroattiva della qualifica per i frequentatori del IX corso
- IL controllo delle mail dei dipendenti è illegittimo
- Contro il silenzio della PA rispetto all'istanza in autotutela non vi sono rimedi
- Trasparenza degli incarichi e obbligo di pubblicazione dati patrimoniali dirigenti pubblici
- Autovelox – maggiori tolleranze per il sistema tutor
- Il danno all'immagine della P.A.: i nuovi presupposti per l'azione erariale
- Somministrare test psicologici senza il consenso è reato
- Concorso 1148 Allievi Agenti: ampliamento posti e scorrimento graduatoria.
- Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 82 del 27.10.2017
- Graduatorie concorso e calendario prove pubblicate sul sito poliziadistato.it

nel quale si sono verificate le vacanze e quella economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

La determinazione della data di ingresso in ruolo, non è priva di conseguenze pratiche: è da questa che decorre lo sviluppo della carriera del dipendente.

Giova preliminarmente osservare che i posti messi a concorso con il bando de quo sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e questo, da solo, varrebbe a spiegare come il principio dell'art. 97 della Costituzione e relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia stato palesemente e, per anni, violato.

Con il termine di buon andamento si sancisce il criterio dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, al quale si affianca l'efficacia dell'uso delle risorse economiche.

Che il principio enunciato dall'art. 97 della Costituzione italiana sia fondante per l'attività della Pubblica Amministrazione, appare evidente anche dalla formulazione dell'art. 1 della Legge 241/2001 laddove, in materia di procedimento amministrativo, viene chiarito: "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficacia, economicità.....".

Gli elementi innanzi evidenziati, relativi alla retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina nei confronti dei vice periti e dei sovrintendenti e l'eccessiva distanza temporale fra la pubblicazione del bando di concorso per vice ispettori e la data di inizio del relativo corso – che non solo non rappresenta di certo il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma che ha fatto perdere opportunità di carriera ai frequentatori del IX corso – richiedono interventi normativi a favore della categoria, da realizzarsi nell'ambito degli strumenti correttivi, previsti dal D. Lgs. 95/2017, nei seguenti termini: "i vincitori del concorso interno a 1400 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, di cui al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, emanato in data 24.09.2013, conseguono la qualifica a vice ispettore con decorrenza giuridica dal 01.01.2013 e con decorrenza economica dal giorno successivo al termine del corso di formazione, di cui all'art. 9 del suddetto decreto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa O.S., certa della sensibilità dell'Amministrazione per la soluzione delle problematiche sopra rappresentate, rimane in attesa di conoscere gli interventi normativi che saranno proposti in occasione dei correttivi previsti dal D. Lgs. 95/2017, relativamente al riordino delle carriere.



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

IL controllo delle mail dei dipendenti è illegittimo

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che monitorare le email e le altre comunicazioni elettroniche di un impiegato sul posto di lavoro, configura una violazione del diritto alla vita privata e alla propria corrispondenza.

La Sentenza decide un ricorso presentato da un cittadino rumeno, licenziato dopo che il suo datore di lavoro aveva controllato le sue email e il suo contenuto.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo, affiliata al Consiglio d'Europa, ha condannato la Romania per violazione dell'articolo 8 sul diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

Questo perché, secondo la Corte di Strasburgo, le autorità nazionali rumene non hanno protetto in modo adeguato il diritto al rispetto per la vita privata e la corrispondenza del lavoratore licenziato. Il ricorrente, era stato impiegato da un'impresa privata come ingegnere incaricato delle vendite e, su richiesta del datore di lavoro, aveva creato un account Yahoo Messenger per rispondere alle richieste dei clienti. Il 3 luglio del 2007, l'impresa aveva fatto circolare un avviso tra gli impiegati comunicando che l'uso di internet, telefono e fotocopiatrice per ragioni private poteva costituire una causa di licenziamento per ragioni disciplinari.

Dieci giorni dopo il ricorrente è stato convocato dal suo datore di lavoro, che lo ha accusato di aver usato Yahoo Messenger per ragioni personali - comunicazioni con il fratello e la fidanzata - cosa che ha portato al suo licenziamento il 1 agosto successivo.

Secondo la Corte di Strasburgo, le comunicazioni sul posto di lavoro rientrano nel concetto di "vita privata" e "corrispondenza" tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. I giudici hanno stabilito che "un datore di lavoro non possa ridurre a zero la vita sociale privata di un impiegato", secondo la nota della Corte. "Il diritto al rispetto per la vita privata e la privacy della corrispondenza continua a esistere, anche se sono previste delle restrizioni sul posto di lavoro". (fonte AGI)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**



→

CESSIONE
DEL QUINTO

PRESTITO
CON DELEGA

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAE MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37232 e al n. ED00203387 del RUI (giù IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs S.p.A. oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Consei S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Contro il silenzio della PA rispetto all'istanza in autotutela non vi sono rimedi

Colui che presenta ricorso di riesame in autotutela non ha diritto a ottenere una risposta da parte dell'amministrazione.

Contro l'eventuale silenzio, quindi, non ci sono mezzi di tutela e non è possibile fare opposizione, anzi, in assenza di risposta, l'istanza in autotutela si considera rigettata (cosiddetta regola del «silenzio-rigetto» o «silenzio rifiuto»). Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. n. 181 del 13 luglio 2017).

Per comprendere meglio come stanno le cose facciamo un esempio. Immaginiamo un contribuente che venda la propria auto. Ciò nonostante, gli arriva ugualmente una richiesta di pagamento del bollo auto. Ritenendo non dovuta l'imposta e non volendo spendere soldi in avvocati e ricorsi, l'ex proprietario del mezzo inoltra all'amministrazione un ricorso in autotutela. Convinto che il ricorso gli verrà certamente accettato (per via della facile rilevabilità dell'errore), non fa neanche ricorso al giudice. Dopo diversi mesi dal ricorso, quando ormai sono abbondantemente scaduti i termini per l'impugnazione alla Commissione Tributaria, il contribuente riceve una cartella di pagamento per il medesimo bollo auto. Meravigliato del fatto che, nonostante il ricorso in autotutela, l'amministrazione non gli abbia fatto sapere nulla e, per di più, sia andata avanti nella procedura, decide solo allora di rivolgersi al giudice e di impugnare la cartella. Il ricorso però gli viene rigettato. Secondo il giudice, infatti, non è possibile ricorrere contro il silenzio rifiuto all'autotutela. Peraltro, essendo scaduti ormai i termini per contestare l'originaria pretesa di pagamento, l'automobilista dovrà pagare l'imposta benché inizialmente non dovuta.

Per quanto possa apparire strano, la vicenda rispecchia una normale situazione che non troverà mai alcuna tutela.

Ricorda infatti la Suprema Corte che, nel nostro ordinamento, la legge non prevede alcun obbligo per la P.A. di rispondere alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti, e che di conseguenza non è possibile impugnare innanzi al giudice il diniego di autotutela che scatta con il silenzio-rifiuto. Proprio per questa ragione è consigliabile – anche se si è presentato un ricorso in autotutela – di presentare anche il ricorso al giudice se, in scadenza dei termini, non si è ricevuto risposta positiva dall'amministrazione.

Con l'autotutela, la pubblica amministrazione, che si accorge (d'ufficio o su segnalazione del contribuente) di aver emesso un atto viziato, può annullarlo totalmente o parzialmente. Tuttavia, per l'esercizio del potere di autotutela non è richiesta alcuna istanza dell'interessato; si tratta, infatti, di un'attività che l'amministrazione svolge per tutelare sé stessa rispetto a un provvedimento illegittimo. Tale annullamento, pertanto, non è uno strumento di protezione del cittadino ma dell'amministrazione stessa che può procedere all'annullamento anche se sull'atto pende un ricorso davanti al giudice o se lo stesso è divenuto definitivo per non essere stato impugnato nei termini.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Trasparenza degli incarichi e obbligo di pubblicazione dati patrimoniali dirigenti pubblici



L'ANAC con delibera n. 241/2017 prendendo atto della modifica normativa aveva dettato le linee guida contenenti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Nelle citate Linee guida si prevede la pubblicazione dei dati patrimoniali previsti dall'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ossia i compensi percepiti dall'amministrazione e una dichiarazione concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le eventuali partecipazioni e/o l'esercizio di funzioni in società;
- c) la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; nonché d) specifiche dichiarazioni relative alla variazione della consistenza patrimoniale propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (solo nel caso in cui questi vi consentano, dovendosi comunque dare evidenza dell'eventuale diniego).

L'Anac ha spiegato con una nota che com'è noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

L'Autorità, con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 'Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali' come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", ha fornito indicazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 cit., e, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Alcuni dirigenti del Garante della privacy si sono rivolti al giudice amministrativo, contestando la legittimità di tale obbligo. Il TAR del Lazio con ordinanza n. 1030/2017 ha accolto le ragioni dei ricorrenti ritenendo sussistenti, nell'ambito della fase cautelare, i presupposti per la concessione della sospensiva, valutando come "consistenti" le "questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso" e "irreparabile" il "danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa" (si veda l'articolo di commento di T. Tessaro Trasparenza, pubblicazione dati relativi a dirigenti PA: profili di danno da diffusione anche per i Comuni?)

Il provvedimento, avendo effetto soltanto per i ricorrenti, ha aperto la strada a numerosi ricorsi dei dirigenti. L'ANAC, prendendo atto dei numerosi ricorsi e del parere dell'Avvocatura dello Stato che ha espressamente ritenuto gli stessi verosimilmente destinati a trovare accoglimento come nel precedente caso, ha deciso di sospendere per tutti i dirigenti gli obblighi di pubblicazione, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013.

Ciò al fine di evitare situazioni di incertezza per le amministrazioni ed in attesa della definizione nel merito del giudizio instaurato o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Con comunicato del Presidente del 17 maggio 2017 l'ANAC ha precisato che l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti - disposto dall'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - deve ritenersi non sospeso e deve essere rispettato.

Lo ha ribadito il Consiglio dell'Anac lo scorso 17 maggio a seguito di richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità in merito all'Ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 ed alla successiva delibera dell'Autorità n. 382/2017.

Autovelox – maggiori tolleranze per il sistema tutor



La tolleranza strumentale del 5% prevista per gli autovelox non può essere estesa anche ai tutor, ai quali va applicata una tolleranza maggiore, ovvero quella del 15%.

Lo si legge nella sentenza numero 12/2017 del Giudice di Pace di Porretta Terme che, anche facendo applicazione del predetto principio, ha accolto le doglianze di una società multata per

eccesso di velocità.

Per il Giudice, infatti, non può non considerarsi che lo strumento SICVe – Tutor è un complesso formato da più apparecchiature, con la conseguenza che ad esso dovrebbe essere applicata una tolleranza del 5% per ogni apparecchiatura e, quindi, il 5% per la prima unità di controllo (portale di ingresso), il 5% per la seconda unità di controllo (portale di uscita) e il 5% per l'unità di calcolo/trasmissione dati, per un totale pari al 15%. Nel caso di specie, peraltro, il Giudice ha anche ritenuto violato il diritto di difesa della società multata, in quanto nel verbale contestato non erano stati riportati dei dati fondamentali per permettere la verifica dell'esattezza del calcolo con il quale è stata determinata la velocità.

In particolare, mancava qualsivoglia indicazione circa la chilometrica della prima postazione di controllo, l'ora e i minuti in cui era avvenuto il passaggio dinanzi a tale postazione, la chilometrica della seconda postazione e l'ora e i minuti in cui era avvenuto il passaggio dinanzi a tale seconda postazione. Tutte queste motivazioni hanno portato all'annullamento del verbale e dell'ordinanza ingiunzione.

Riordino delle carriere? Non farti trovare impreparato! La tua Laurea adesso!



Il Siulp e la Fondazione Sicurezza e Libertà in collaborazione con la Link Campus University hanno sviluppato una serie di attività e corsi propedeutici al conseguimento della Laurea.

I corsi saranno indirizzati, in particolar modo, nel campo del comparto sicurezza e difesa, a supporto dell'apprendimento degli appartenenti al comparto. I corsi offerti dalla Fondazione sono i seguenti:

- Human security, governance globale e diritti umani

Al termine del corso verranno riconosciuti 37cfu propedeutici per l'iscrizione con abbreviazione di carriera al corso di Laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali (L36) ed al corso di Laurea Magistrale in Studi strategici (LM52/62).

- Dall'arresto al processo penale

Il corso attribuisce crediti formativi (cfu) utilizzabili per una eventuale successiva iscrizione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).

Per maggiori informazioni
info@sicurezzaeliberta.it
+39 346.1173725

www.sicurezzaeliberta.it

Il danno all'immagine della P.A.: i nuovi presupposti per l'azione erariale

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna nella sentenza del 15 maggio 2017 richiamando un proprio recente orientamento (sentenza n°73/2017 del 24/03/2017), ha affermato il principio che, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 174/2016 (c.d. "nuovo codice della giustizia contabile"), sono stati ridefiniti i presupposti dell'azione del danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Invero con l'art. 4 all. 3 del D.L.vo n. 174/2016 che espressamente abroga, alla lett. g), l'art. 7, legge n. 97/2001, e, alla lett. h), il primo periodo dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009, cessa di aver rilevanza il richiamo alle fattispecie penali che, in base all'art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/2009, consentivano alla Procura l'apertura delle indagini per danno all'immagine.

Pertanto, le uniche norme attualmente in vigore, relativamente al danno all'immagine, sono contenute nell'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012 in tema di misure anticorruzione, che indica un criterio quantificativo del danno medesimo.

Al riguardo, l'art. 51, comma 6, del D.L.vo n. 174/2016, statuisce: "La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio". Per questo motivo l'unica fonte normativa da cui si possono trarre indicazioni per disciplinare l'azione erariale per il danno all'immagine resta il menzionato art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012 che, pur fornendo all'interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno in parola, in realtà statuisce due importanti e basilari condizioni imperative per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni per l'azione contabile.

La norma, infatti, fa espresso riferimento al danno all'immagine come "...derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato".

Quindi le condizioni, cumulative e non alternative, sono le seguenti:

- 1) si deve trattare di un reato contro la pubblica amministrazione;
- 2) tale reato deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato".

Non sarà, dunque, più possibile instaurare un giudizio contabile, per danno all'immagine, contro un pubblico dipendente che abbia perpetrato un reato comune contro la persona o il patrimonio.

Concorso 1148 Allievi Agenti: ampliamento posti e scorrimento graduatoria. Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 82 del 27.10.2017

L'ampliamento dei posti per il concorso pubblico per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto pubblicato il 26 maggio 2017 e scorrimento graduatoria finale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto pubblicato il 29 gennaio 2016.

Somministrare test psicologici senza il consenso è reato

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il controllo dello psicologo in mancanza del consenso costituisce reato.

La sentenza è stata pronunciata dalla V Sezione Penale (n. 40291/2017), con riferimento ai minori in ambiente scolastico.

Il principio affermato dagli Ermellini è che integra la fattispecie del reato di violenza privata, ai sensi dell'articolo 610 del codice penale, il controllo sull'alunno da parte dello psicologo laddove non vi sia stato il preventivo consenso dei genitori.

Nel caso di specie, si trattava della somministrazione di test psicologici su minori, al fine di ottenere una valutazione relativamente al profilo comportamentale, che in assenza di un previo consenso è stata ritenuta una invasione della sfera personale.

La norma penale che contiene la fattispecie del reato di violenza privata, invero, è orientata a tutelare la libertà psichica del soggetto assumendo carattere sussidiario rispetto ai fatti per i quali la violenza sulle persone risulta essere elemento costitutivo del reato.

Secondo diversi orientamenti della Stessa Corte, sentenza 4284/2016, V sezione, nonché 28174/2016 sempre della medesima sezione, la violenza di cui all'articolo 610 del codice penale, si traduce in qualsiasi mezzo capace a comprimere la libertà di determinazione e di offesa della persona offesa, consistendo quindi anche in una violenza impropria che si realizza mediante l'utilizzo di mezzi anomali diretti a porre in essere pressioni sulla volontà altrui, ostacolandone di fatto la libera determinazione.

Al riguardo, si può citare la sentenza 13538/2015, della V Sezione, con cui la Cassazione ha ritenuto che integra gli estremi della violenza privata, la fattispecie alla luce della quale, l'insegnante di sostegno, abusando del proprio ruolo, ed approfittando del fatto che l'azione è stata esercitata nei confronti di un soggetto minore portatore di handicap, costringe lo stesso a subire il taglio dei capelli.

La violenza si traduce, quindi, nell'aver ignorato il non esplicito disaccordo della madre del minore, la quale si era riservata in un secondo momento l'intervento sul figlio per evitare di turbare l'equilibrio psichico dello stesso.

Graduatorie concorso e calendario prove pubblicate sul sito poliziadistato.it

Con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane, sono state approvate le seguenti graduatorie dei concorsi per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato:

- graduatoria del concorso di cui all'art. 1 lett. a) del bando, aperto ai cittadini italiani;
- graduatoria del concorso di cui all'art. 1 lett. b) del bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio o in rafferma annuale;
- graduatoria del concorso di cui all'art.1 lett. c) del bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, nonché i volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo.

Sempre sul sito poliziadistato.it sono stati pubblicati i calendari del diario prove efficienza fisica e accertamenti psicofisici ed attitudinali



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

